REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE CE AI SENSI DELLA DIRETTIVA MACCHINE

È vietata la riproduzione totale o parziale, con qualsiasi mezzo, di questo documento senza l'autorizzazione di Kiwa Italia

Kiwa Cermet Italia S.p.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Kiwa Italia Holding S.r.l.
Sede legale: Via Cadriano 23, 40057 - Granarolo dell'Emilia (BO) - Iscritta al Registro della Camera di Commercio di Bologna con il numero di iscrizione e C.F.03502820370, REA: BO-295316, P.IVA 00627711203 - Capitale Sociale: € 1.000.000,00 i.v.
Tel. +39.051.4593.111 - Fax +39.051.763.382 – it.info@kiwa.com – PEC: kiwa@pec.kiwaitalia.com - www.kiwa.it

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PER L'ORGANIZZAZIONE CLIENTE
3. REQUISITI DI ACCESSO PER LA CERTIFICAZIONE
4. REQUISITI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE
5. SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE
6. USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE, DEL CERTIFICATO E DELLA MARCATURA CE
7. OBBLIGHI DEL FABBRICANTE (O MANDATARIO)
8. RECLAMI E RICORSI
9. FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
10. MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO

rev. n°	SINTESI DELLA MODIFICA	DATA
12	Inserite integrazioni ed eliminati refusi al § 1, § 3.2, § 4, § 6 e § 8.1	2026-09-10
11	Rebranding, modificati font e logo Kiwa; modificata codifica Regolamento	2025-11-19

Verifica:
Responsabile Compliance Dott.ssa Laura Moro

Approvazione:
Direttore Compliance e Affari Legali Ing. Maria Anzilotta

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce i diritti e doveri, nonché la metodologia operativa che regola i rapporti tra Kiwa Cermet Italia S.p.A. (nel seguito Kiwa Italia o Kiwa per brevità) e le Organizzazioni Clienti, nell'erogazione dei servizi di certificazione ai sensi della Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine, recepita in Italia con D.lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010.

I requisiti espressi nel presente regolamento, fanno parte integrante del contratto stipulato con Kiwa Italia (offerta economica, *Regolamento Kiwa per la Certificazione* e *Termini e Condizioni Generali di Kiwa Cermet Italia per lo svolgimento degli incarichi* - nel seguito *Termini e Condizioni Generali* per brevità). Tali requisiti, sono riferiti unicamente agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione richiesta.

Questo regolamento stabilisce le regole per l'attuazione delle procedure da utilizzarsi per la valutazione di conformità delle categorie di macchine di cui Allegato IV della Direttiva 2006/42/CE, relative all'***esame per la certificazione CE del tipo*** di cui all'Allegato IX.

Le categorie di macchine di cui Allegato IV della Direttiva 2006/42/CE per le quali Kiwa Italia è autorizzato sono riportate nell' articolo 1 del Decreto di autorizzazione alla certificazione CE, rilasciato dall'Autorità Competente, disponibile sul sito Kiwa Italia (www.kiwa.it).

È espressamente esclusa, dall'oggetto del contratto qualunque forma di consulenza al Cliente, che possa far venir meno la natura di indipendenza delle valutazioni svolte.

Il presente regolamento è disponibile anche sul sito Kiwa Italia (www.kiwa.it).

2. PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PER L'ORGANIZZAZIONE CLIENTE

Nella sua attività di certificazione, oltre quanto previsto nei *Termini e Condizioni Generali*, Kiwa Italia applica i seguenti principi:

a) Assenza di discriminazione*:* l'accesso ai servizi di certificazione è consentito a qualsiasi Organizzazione che ne faccia richiesta, in osservanza al presente Regolamento, senza alcuna condizione discriminatoria di natura commerciale, finanziaria o d'appartenenza a particolari associazioni

b) Imparzialità ed indipendenza, assicurate mediante regole e controlli formalizzati, tra cui:

- Svolgimento delle attività di certificazione assegnate a personale non avente alcun interesse nell'Organizzazione oggetto di certificazione, tenuto a osservare le regole comportamentali e di indipendenza stabilite da Kiwa Italia; su questo punto Kiwa Italia si impegna ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte del Cliente, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico, che potrebbero compromettere l'imparzialità o indipendenza di giudizio;
- Puntuale applicazione di regole e procedure formalizzate, in uso da parte di tutto il personale dei servizi di certificazione e consultazione periodica con appropriate parti interessate alla certificazione;
- Netta separazione tra il personale che esegue le attività di audit e quello che partecipa alla decisione di certificazione;
- Totale astensione dallo svolgimento di attività di assistenza nella definizione e applicazione dei requisiti per ottenere la Certificazione.

c) Puntuale gestione dei reclami e ricorsi, così come definito nel § 8 del presente Regolamento;

d) Riservatezza: oltre quanto regolamentato nei *Termini e Condizioni Generali* e nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione*, Kiwa Italia provvede a far sottoscrivere a tutto il personale, compresi i propri Auditor, un impegno alla riservatezza, nonché un documento nel quale il personale si impegna a trattare qualsiasi dato di cui entra in possesso nel rispetto delle disposizioni di legge sulla Privacy;

e) Accreditamenti e Notifiche: Kiwa Italia si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione o revoca dell'accreditamento e/o della notifica ministeriale; in tali casi Kiwa Italia non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione o revoca dell'accreditamento o notifica; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con Kiwa Italia, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

3. REQUISITI DI ACCESSO PER LA CERTIFICAZIONE

3.1 Requisiti Generali

L'Organizzazione, prima di intraprendere l'iter di Certificazione con Kiwa Italia, deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Accettare le condizioni previste dal presente Regolamento;
- Autorizzare l'accesso ai locali, stabilimenti, alle aree e alle informazioni necessarie per svolgere l'Audit;
- Designare un proprio Rappresentante come interlocutore principale del Gruppo di Audit e far svolgere a eventuali consulenti presenti durante l'Audit il ruolo di osservatore;
- Essere responsabile dell'applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. In assenza di disposizioni cogenti, l'Organizzazione si impegna a fornire a Kiwa Italia un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il personale Kiwa Italia e i DPI necessari per lo svolgimento dell'incarico, informando il personale di Kiwa Italia sul loro corretto utilizzo. A tal proposito, l'Organizzazione cliente dovrà fornire al personale incaricato da Kiwa Italia la documentazione aziendale relativa alla sicurezza sul lavoro (D.V.R., piano sicurezza, procedure, ecc.), limitatamente alle voci di interesse specifico. Allorché per tali omissioni, si verificassero infortuni o venissero contratte malattie, nessun addebito potrà essere mosso per alcuna ragione a Kiwa Italia;
- Accettare, senza costi aggiuntivi, l'eventuale presenza di Valutatori dell'ente di accreditamento o dell'Autorità competente, in veste di Osservatori, che saranno notificati da Kiwa Italia con chiara illustrazione di ruoli. Tale presenza ha lo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da Kiwa Italia siano conformi ai requisiti per l'accreditamento;
- Accettare eventuali controlli dell'Ente di Accreditamento. Infatti, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da Kiwa Italia siano conformi alle norme di riferimento, l'Ente di Accreditamento può richiedere l'effettuazione di una visita, detta Market Surveillance Visit, presso l'Organizzazione certificata, direttamente attraverso l'uso di proprio personale. Questa eventuale visita viene comunicata dall'Ente di Accreditamento a Kiwa Italia con 7 giorni lavorativi di preavviso. Ricevuta tale comunicazione Kiwa Italia informerà l'Organizzazione cliente. Il piano della visita viene preparato dall'Ente di Accreditamento, che lo renderà disponibile a Kiwa Italia, successivamente Kiwa Italia lo invierà all'Organizzazione cliente. Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benestare, la validità del certificato viene sospesa, fino a quando non viene concesso il benestare alla visita, per un periodo massimo di 3 mesi. Scaduti i 3 mesi, in assenza di benestare alla visita, la certificazione viene revocata. L'Organizzazione dovrà rendere disponibile all'Ente di Accreditamento la documentazione che Kiwa Italia ha preso a riferimento durante gli audit precedenti. La Market Surveillance Visit non sostituisce i normali audit di mantenimento della certificazione previsti dal programma degli audit. Per le modalità di svolgimento della Market Surveillance Visit si può prendere a riferimento il documento IAF ID 04 (scaricabile gratuitamente dal sito IAF: www.iaf.nu). Altri metodi di controllo potranno essere adottati dall'Ente di accreditamento, per verificare l'operatività di Kiwa Italia ad es. verifiche senza preavviso presso le sedi dei soggetti certificati, richiesta di notizie ad organizzazioni o società di consulenza, o altri metodi di controllo stabiliti dall'ente di accreditamento stesso.

3.2 Classificazione dei rilievi

Ogni rilievo riscontrato nel corso degli Audit è classificato come segue:

Non Conformità: deviazione o assenza parziale o totale di rispetto di requisiti, riscontrata sulla base di evidenze oggettive, a seguito delle attività di valutazione.

[testo eliminato]

4. REQUISITI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE

4.1 Premessa

L'attività di Kiwa Italia viene svolta nel rispetto di tutti i requisiti che devono essere posseduti dagli Organismi Notificati, secondo quanto prescritto in ambito nazionale dall'Autorità Competente.

Il fabbricante (o mandatario) di una macchina, che intende avvalersi di Kiwa Italia per la marcatura CE della propria macchina, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute concernenti la macchina. La macchina deve inoltre essere stata progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi.

I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute elencati nell'Allegato 1 della Direttiva 2006/42/CE sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi che tali requisiti si prefiggono possono non essere raggiunti. In tal caso la macchina deve, per quanto possibile, essere progettata e costruita per tendere verso questi obiettivi.

Il fabbricante (o mandatario) sceglie, se la macchina è contemplata dall'allegato IV, secondo quanto previsto dall'Articolo 12 della Direttiva, le procedure di valutazione della conformità per poter apporre la marcatura CE sulla macchina in relazione ad uno dei seguenti Allegati della Direttiva:

- Esame per la certificazione CE del tipo di cui all'Allegato IX;

I documenti rilasciati da Kiwa Italia ai fini della marcatura CE e del suo mantenimento secondo le procedure di valutazione sopra indicate, sono i seguenti:

- Attestazione di esame CE del tipo secondo l'Allegato IX della Direttiva;

4.2 Avvio dell'iter di Certificazione

Il fabbricante (o mandatario) presenta domanda di certificazione a Kiwa Italia specificando la/le tipologia/e di macchina/e per cui intende ottenere la certificazione CE, l'opzione scelta per la valutazione della/e macchine e inoltra la seguente documentazione:

- Certificato di iscrizione della Camera di Commercio (copia in carta libera) o documento equivalente per l'estero;
- Fascicolo tecnico: deve essere un documento aziendale di riferimento in cui raccogliere e ordinare tutta la documentazione costruttiva del prodotto, seguendone la storia durante la sua vita dalla costruzione, sua messa in servizio e dismissione, che, fra l'altro, include:
 - Valutazione dei Rischi: deve essere un documento che permetta di analizzare i rischi connessi con il prodotto, in relazione al la sua destinazione d'uso, per ogni punto dell'allegato I della Direttiva;
 - Ricerche e Rapporti di prova: costituiscono la raccolta di tutta la documentazione necessaria per dare evidenza della conformità della macchina ai requisiti della Direttiva e delle norme tecniche applicabili e per stabilire se la macchina, in conseguenza della sua progettazione o costruzione, possa essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza.

[testo eliminato]

4.3 Verifica della Conformità del Tipo

4.3.1 Valutazione della conformità del tipo (o verifica finale) secondo l'All. IX della Direttiva

Le attività di valutazione che effettua Kiwa Italia, in relazione al suddetto allegato, sono:

- Verifica iniziale della macchina;
- Analisi fascicolo tecnico;
- Verifica finale della macchina.

4.3.1.1 Analisi del fascicolo tecnico

L'analisi del fascicolo tecnico viene effettuata da personale con la necessaria competenza tecnica relativa allo schema e alla categoria di macchina da certificare.

Al termine dell'analisi del fascicolo tecnico viene rilasciato al fabbricante (o mandatario) il rapporto che ne riassume l'esito.

In base al risultato dell'analisi della documentazione, il cliente è tenuto ad apportare le eventuali necessarie modifiche o integrazioni. Kiwa Italia può richiedere i documenti modificati da sottoporre ad una nuova analisi, prima di procedere alle attività successive.

4.3.1.2 Verifica finale della macchina

La valutazione della conformità del tipo (o verifica finale) viene eseguita presso i luoghi ove è possibile verificare che il tipo sia stato fabbricato conformemente al fascicolo tecnico analizzato, effettuando a tal fine, se necessari, controlli, misurazioni e prove.

Nel caso di accettazione da parte di Kiwa Italia di rapporti di prova eseguiti dal fabbricante, acquisiti unitamente al fascicolo tecnico, questi devono soddisfare i seguenti requisiti per garantire che le prove siano state effettuate in conformità alla ISO/IEC 17025:

- Competenza del tecnico che esegue la prova;
- Correttezza del contenuto del rapporto di prova;
- Gestione della strumentazione utilizzata per la prova e relativa riferibilità metrologica.

L'accettazione di tali rapporti di prova è subordinata alla ripetizione di tali prove (in parte o in toto) e all'ottenimento di risultati equivalenti/equiparabili.
In alternativa, le prove possono essere eseguite da un laboratorio terzo che abbia l'accreditamento ISO/IEC 17025 per le specifiche prove da effettuare oppure da un laboratorio terzo, non accreditato ISO/IEC 17025 per la specifica prova da eseguire, ma che sia in grado di operare in conformità alla norma ISO/IEC 17025. In quest'ultimo caso, Kiwa può disporre la ripetizione di tali prove in campo avvalendosi di professionisti qualificati o riservarsi di verificare la qualifica di tale laboratorio.
La verifica finale è pianificata in maniera tale da prendere in esame tutti i requisiti della Direttiva di riferimento.

Nella fase iniziale della verifica viene valutata la risoluzione di eventuali rilievi notificati nell'analisi del fascicolo tecnico.

Al termine della verifica, il Gruppo di Valutazione lascia in copia il rapporto della verifica, che il cliente sottoscrive. Il rapporto della verifica riporta l'elenco degli eventuali rilievi che il cliente deve risolvere, il rapporto viene sottoposto ad analisi ed approvazione interna da parte di Kiwa Italia, per la delibera della certificazione.

Il cliente deve inviare a Kiwa Italia il fascicolo tecnico corretto. La pratica non potrà essere analizzata per la delibera, fino alla ricezione della documentazione corretta e alla chiusura di tutti i rilievi.

Il Certificato Kiwa Italia ha validità di 5 anni dalla data di emissione.

4.3.1.3 Verifiche di rinnovo secondo l'All. IX della Direttiva

Entro la scadenza della certificazione, il fabbricante (o mandatario) manda richiesta formale di proroga di validità dell'attestato di esame CE del tipo unitamente ad una dichiarazione che il prodotto non ha subito modifiche strutturali e che non è stato oggetto di segnalazioni legate alla sicurezza del prodotto.

Kiwa Italia riesamina la validità dell'attestato di esame CE del tipo rilasciato e se valuta che l'attestato sia rimasto valido, tenuto conto dello stato dell'arte, proroga la validità dell'attestato per altri cinque anni.

Tali verifiche e la relativa proroga devono essere eseguite prima della scadenza del certificato.

Qualora la validità dell'attestato di esame CE del tipo non venga prorogata, il fabbricante (o mandatario) deve cessare di immettere sul mercato la macchina in questione.

Nel caso in cui la macchina sia stata oggetto di modifiche, il fabbricante (o mandatario) unitamente alla domanda di cui sopra, deve trasmettere a Kiwa Italia anche tutte le informazioni relative a tali modifiche.

Il Responsabile di schema di Kiwa Italia valuta se tali modifiche influenzino o meno la validità dell'attestato di esame CE del tipo e, in caso positivo, stabilisce le eventuali attività di verifica da effettuare prima della scadenza del certificato. Tali attività aggiuntive vengono indicate nell'offerta di rinnovo emessa da Kiwa Italia e svolte secondo quanto indicato nei punti precedenti per le parti applicabili.

4.4 Verifica delle Modifiche Apportate dal Fabbricante

Nel caso di certificazione rilasciata in conformità all'Allegato IX della Direttiva, in presenza di modifiche apportate dal fabbricante (o mandatario) al tipo approvato, queste modifiche devono essere approvate da Kiwa Italia. A seconda della loro criticità ed estensione, Kiwa Italia valuta quali attività di valutazione sia necessario eseguire.

[testo eliminato]

Si veda anche quanto riportato nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione* al punto 5.2.

4.5 Modifiche normative e/o ai requisiti della certificazione

Kiwa Italia si aggiorna sui progressi tecnologici generalmente riconosciuti come stato dell'arte indicanti se il tipo omologato può cessare di essere conforme ai requisiti applicabili alla Direttiva 2066/42/CE e decide se tali progressi richiedano ulteriori approfondimenti. In tal caso, Kiwa Italia ne informa il fabbricante.

Kiwa Italia ha la responsabilità permanente di assicurare che l'attestato di esame CE del tipo rimanga valido.

Esso informa il fabbricante di ogni eventuale cambiamento di rilievo (Es. Norma tecnica armonizzata) che avesse un'implicazione sulla validità dell'attestato. L'organismo notificato revoca gli attestati non più validi.

Il fabbricante della macchina in questione ha la responsabilità permanente di assicurare che detta macchina sia conforme al corrispondente stato dell'arte; il mancato adeguamento alla nuova Norma tecnica, determinerà automaticamente la revoca del certificato.

4.6 Comunicazioni all'Autorità Competente

Kiwa Italia comunica all'Autorità Competente l'elenco dei Certificati CE rilasciati, modificati, sospesi e revocati Kiwa Italia mantiene a disposizione dell'Autorità Competente tutta la documentazione relativa al rilascio della certificazione.

5. SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La Certificazione può essere sospesa, revocata o ridotta per le motivazioni indicate nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione* o su richiesta del Fabbricante (o rappresentante autorizzato).

Kiwa Italia si riserva il diritto di valutare sulla base delle motivazioni che hanno portato alla sospensione/revoca/riduzione:

- La possibilità di richiedere al fabbricante (o mandatario) il richiamo delle macchine già immesse sul mercato (comprese quelle giacenti in magazzino);
- Se concedere al fabbricante (o mandatario) di proseguire con l'immissione in commercio delle macchine già realizzate alla data della sospensione/revoca/riduzione.

Salvo casi eccezionali (stabiliti comunque da Kiwa Italia o dall'Autorità Competente) il periodo di sospensione non può durare oltre 6 mesi, in caso contrario si procede alla revoca della certificazione.

Durante il periodo di sospensione il cliente perde il diritto di apporre la marcatura CE e perde il diritto di utilizzare o pubblicizzare con qualsiasi mezzo il certificato. Le condizioni per il ripristino della certificazione sospesa (comprese le necessarie attività di valutazione della conformità), saranno stabilite da Kiwa Italia in base alle motivazioni che hanno portato alla sospensione e in base alla durata della sospensione.

Qualora il cliente non metta in atto le azioni indicate da Kiwa Italia per il ripristino della certificazione sospesa, la certificazione sarà revocata ovvero, nei casi possibili, ne sarà ridotto il campo di applicazione.

La riduzione della certificazione comporta l'emissione di un nuovo certificato, indicante la tipologia di macchina per cui la certificazione è rimasta valida e il ritiro del vecchio certificato.

La revoca della certificazione comporta la risoluzione automatica ex art. 1456 c.c. del contratto a cui si applica il presente regolamento, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di ogni danno subito da Kiwa Italia.

A seguito di revoca della certificazione, il fabbricante (o mandatario) perde il diritto di utilizzo della marcatura CE e del certificato. Il fabbricante (o mandatario) potrà nuovamente attivare l'iter di certificazione presentando una nuova domanda.

Kiwa Italia provvederà ad informare del provvedimento di sospensione, revoca o riduzione le competenti Autorità di Vigilanza del Mercato, gli altri Organismi notificati e l'Ente di Accreditamento.

6. USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE, DEL CERTIFICATO E DELLA MARCATURA CE

6.1 Utilizzo marcatura CE

Ad ogni macchina che ha ottenuto la certificazione secondo quanto riportato nel presente Regolamento deve essere apposta, da parte del fabbricante, la marcatura CE, in modo visibile, leggibile ed indelebile

Il fabbricante è tenuto ad identificare in modo inequivocabile le macchine provviste di marcatura CE, rispetto a quelle che non ne sono provviste. L'apposizione di altri marchi di certificazione può avvenire purché detti marchi non possano comportare confusione con la marcatura CE e non ne compromettano la visibilità, la leggibilità ed il significato.

L'uso della marcatura CE e delle Certificazioni rilasciate da Kiwa è strettamente riservato al Fabbricante e non è trasferibile.

6.2 Uso scorretto della certificazione e della marcatura "CE"

É considerato scorretto l'uso della certificazione o del certificato, quando può indurre in errore il mercato sulla natura, la qualità e le modalità di utilizzo della macchina oggetto di certificazione.

Oltre quanto indicato nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione* valgono le regole indicate di seguito.

É scorretto l'uso della marcatura CE quando:

1. questa venga applicata su macchine:
 - con domanda di certificazione non ancora presentata o con domanda di certificazione rifiutata;
 - non conformi all'oggetto riportato nei certificati;
 - per le quali sono stati revocati/sospesi/ridotti i certificati.

2. Il certificato sia scaduto e non ancora rinnovato;

3. Quando il fabbricante (o rappresentante autorizzato) non abbia attuato le modifiche richieste da parte di Kiwa Italia.

Nel caso venga riscontrato un uso scorretto della certificazione, del certificato, della marcatura CE, Kiwa Italia può revocare al fabbricante (o mandatario) il diritto di apporre la marcatura CE e di utilizzare la certificazione, dandone comunicazione all'Autorità Competente.

Nei casi più gravi (es. marcatura indebita) Kiwa Italia informa anche la Procura della Repubblica.

Il Fabbricante può riprodurre il Certificato esclusivamente in forma integrale, garantendone la leggibilità e senza apportare alcuna modifica rispetto all'originale.

6.3 Uso del marchio di certificazione

Kiwa Italia non prevede la concessione d'uso del logo Kiwa né del logo dell'ente di accreditamento.

7. OBBLIGHI DEL FABBRICANTE (O MANDATARIO)

Con l'accettazione del presente regolamento, oltre tutto quanto previsto nei *Termini e Condizioni Generali* e *nel Regolamento Kiwa per la Certificazione*, il fabbricante (o mandatario) deve in fase di domanda di certificazione (accettazione dell'offerta), impegnarsi a rispettare i seguenti requisiti:

- fornire a Kiwa Italia il nome e l'indirizzo del Fabbricante (o del mandatario);
- dichiarare di non aver presentato analoga domanda di certificazione ad altro Organismo Notificato;
- dichiarare che la stessa domanda non è già stata rifiutata da altro Organismo Notificato;
- mettere a disposizione di Kiwa Italia un campione del tipo, Kiwa Italia inoltre potrà richiedere altri campioni, se il programma delle prove lo richiede;
- conservare per quindici anni dal rilascio dell'attestato di esame CE del tipo, e dal rinnovo della sua validità, una copia del medesimo, il fascicolo tecnico e tutti i documenti significativi che lo riguardano;
- informare Kiwa Italia, che detiene il fascicolo tecnico relativo all'attestato di esame CE del tipo, di tutte le modifiche apportate al tipo approvato.

8. RECLAMI E RICORSI

8.1 Reclami

Qualsiasi parte interessata può presentare reclamo documentato, avente per oggetto i suoi rapporti attinenti alle attività di certificazione con Kiwa Italia o una macchina certificata da Kiwa Italia. Tale reclamo può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell'iter di certificazione, quali, ad esempio, ritardi nell'espletamento delle varie fasi e/o comportamenti non corretti da parte degli Auditor dell'Organismo.

Kiwa Italia provvede a registrare i reclami, analizzarli ed informare il reclamante in merito alle azioni intraprese, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del reclamo; la valutazione e l'eventuale approvazione sono eseguite da personale non coinvolto nel processo oggetto del reclamo.

Per garantire imparzialità, tutti i reclami vengono gestiti da personale non coinvolto nelle attività oggetto dei reclami stessi.

Kiwa Italia stabilirà con il reclamante se e in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

8.2 Ricorsi

Qualora un'Organizzazione cliente intenda opporsi ad una decisione di Kiwa Italia può presentare ricorso per iscritto.

Il ricorrente deve motivare le ragioni del suo ricorso e, nel caso in cui tale ricorso sia riferito ad una decisione di Kiwa Italia (es. verbalizzazione di Non Conformità maggiore), esso va presentato a Kiwa Italia entro un termine di 10 gg. di calendario dalla data di comunicazione della decisione.

La valutazione e l'eventuale approvazione sono eseguite da personale non coinvolto nel processo oggetto del ricorso.

Kiwa Italia fornirà al ricorrente risposta scritta e notificherà le eventuali azioni da intraprendere entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del ricorso.

Per garantire imparzialità i ricorsi sono gestiti da funzioni non coinvolte nelle attività oggetto del ricorso.

Le modalità di dettaglio per la presentazione dei reclami e ricorsi sono riportate sul sito www.kiwa.it.

La presentazione di un ricorso non sospende la vigenza dell'atto contro cui è presentato.

9. FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

Kiwa Italia può recedere liberamente dal presente contratto dandone comunicazione scritta all'Organizzazione cliente con un preavviso di sei mesi rispetto alla data di efficacia del recesso. Il recesso da parte di Kiwa Italia comporta la revoca della certificazione emessa. L'Organizzazione è comunque tenuta a corrispondere a Kiwa Italia gli importi dovuti per le prestazioni ricevute durante il periodo di preavviso, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

In caso l'Organizzazione voglia recedere dal contratto, il recesso unilaterale durante il periodo di validità della Certificazione, prevede il rispetto dei tempi di preavviso previsti nei *Termini e Condizioni Generali* e nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione*.

In particolare, per preavviso inferiore a tre mesi rispetto all'Audit scadenzato e superiori alle due settimane, il Cliente dovrà provvedere al pagamento del 50% dell'importo relativo alla quota prevista per la successiva attività prevista da contratto. Per periodi di preavviso inferiori alle due settimane vale quanto indicato nei *Termini e Condizioni Generali*.

In caso di chiusura del contratto, Kiwa Italia provvederà ad emettere fattura, in relazione alle spese di chiusura della pratica di certificazione, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

10. MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO

Kiwa Italia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento. Le eventuali nuove clausole/variazioni effettuate, saranno efficaci dal momento in cui saranno comunicate al cliente per iscritto.

L'Organizzazione, che non intenda accettare le variazioni, può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta tramite raccomandata A/R o posta certificata entro 30 giorni solari, a pena di decadenza, dal giorno successivo alla comunicazione a Kiwa Italia.

Il recesso avrà efficacia dall'ultimo giorno lavorativo del mese di ricevimento della comunicazione da parte del cliente.